ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DEGLI «SPECIALIZZATI GUASTATORI»

Art. 2

L'indennita' di cui al precedente art. 1 e' soggetta alla doppia riduzione del 12 per cento, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Versione in vigore dal 29 marzo 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una indennita' giornaliera a favore degli «specializzati guastatori»
Estremi	Legge 27 gennaio 1941, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-indennita-giornaliera-a-favore-degli-specializzati/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it